REGOLAMENTO (CEE) N. 736/75 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1975

che modifica il regolamento (CEE) n. 2865/73 per quanto riguarda, in particolare, gli elenchi degli organismi e dei laboratori abilitati ad emettere il documento che accompagna i vini importati in provenienza dai paesi terzi, destinati al consumo umano diretto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3166/74 (2), in particolare l'articolo 28, paragrafo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2865/73 della Commissione, del 16 ottobre 1973, che modifica il regolamento (CEE) n. 1770/72 e stabilisce gli elenchi degli organismi e dei laboratori abilitati ad emettere il documento che accompagna i vini importati in provenienza dai paesi terzi, destinati al consumo umano diretto (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2870/74 (4), dispone, all'articolo 2, paragrafo 2, che la Commissione trasmette agli Stati membri la riproduzione o la descrizione dei timbri degli organismi e dei laboratori che le saranno stati notificate dai paesi terzi ; che, tenuto conto dell'esperienza acquisita, la quale ha motivato per ben due volte il rinvio dell'applicazione del paragrafo 2, dell'articolo 2, del regolamento (CEE) n. 2865/73, non è più necessario prevedere un'ulteriore proroga e che la Commissione è in grado di comunicare senza indugio le informazioni che le sono state trasmesse al riguardo dai paesi terzi ; che, potendo i timbri subire modifiche, la trasmissione da parte della Commissione agli Stati membri della relativa riproduzione dovrà aver luogo ogniqualvolta la Commissione viene a conoscenza di dette modifiche ;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1770/72 della Commissione, del 3 agosto 1972, recante modalità di applicazione relative alle condizioni supplementari cui devono rispondere i vini importati dai paesi terzi, destinati al consumo umano diretto (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3124/74 (6), l'elenco degli organismi e dei laboratori deve essere regolarmente aggiornato ; che, tenuto conto delle comunicazioni trasmesse dalle competenti autorità australiane, spagnole e portoghesi, è necessario modificare l'elenco in questione che figura in allegato al regolamento (CEE) n. 2865/73 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I termini « entro e non oltre » il 1° marzo 1975, che figurano all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2865/73 sono soppressi.

Articolo 2

All'allegato del regolamento (CEE) n. 2865/74 :

a) per quanto riguarda l'Australia, nella colonna relativa agli organismi, l'indicazione :

« Australian Wine Board, 25, Bank St. - Adelaïde, South Australia » è sostituita da
« Australian Wine Board, 4th Floor, 55 Hindmarsh Square — Adelaide, South Australia, 5000 ».

b) Per quanto riguarda il Portogallo :

— nella colonna relativa agli organismi l'indicazione :
« União vinicola regional de Bucelas — Bucelas » è sostituita da :
« Junta Nacional do Vinho — Delegacão em Bucelas »

— nella colonna relativa ai laboratori, l'indicazione :
« Laboratoire central de la Junta Nacional do Vinho — Lisbonne — Porto » è sostituita da :
« Laboratoire central de la Junta Nacional do Vinho — Lisboa — Villa Nova de Gaia ».

c) Per quanto riguarda la Spagna :

— l'elenco è completato dalle seguenti indicazioni :

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 338 del 17. 12. 1974, pag. 1.
(3) GU n. L 295 del 23. 10. 1973, pag. 8.
(4) GU n. L 306 del 16. 11. 1974, pag. 12.
(5) GU n. L 191 del 21. 8. 1972, pag. 31.
(6) GU n. L 342 del 12. 12. 1974, pag. 19.

Paese	Organismi	Laboratori
Spagna	Ministerio de Agricultura — Delegación provincial — Huelva	Ministerio de Agricultura — Laboratorio agrario regional — Huelva

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione